

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-215 del 16/01/2026
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 928 DEL 24/02/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI DERIVATI DEL LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE LOC. COLOMBAROLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-229 del 16/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno sedici GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 928 DEL 24/02/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI DERIVATI DEL LATTE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE LOC. COLOMBAROLA.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 928 del 24/02/2022 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 3/21 del 07/03/2022, acclarato al prot. n. 2534 del 07/03/2022 (acquisito al prot. ARPAE n. 37778 in pari data), alla ditta "CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" (C.F. 00110820339), per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Colombarola (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1 di acque reflue industriali ed S2 di acque reflue domestiche, recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio", (o Fosso della Giarosa);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" (C.F. 00110820339), pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 203880 del 17/11/2025, relativamente alla matrice "scarichi";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC con nota prot. n. 217955 del 10/12/2025 ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 219686 del 11/12/2025 è stata chiesta al Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza la relazione tecnica per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa);
- con nota prot. n. 219690 del 11/12/2025 è stato richiesto al Consorzio di Bonifica di Piacenza il parere per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa);

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 8 del 09/01/2025 sinadoc 36070/2025) risulta che:

- la modifica non sostanziale di cui trattasi, consiste nella creazione di nuovi locali di lavorazione con installazione di nuovi impianti tecnici, al fine di rendere più efficiente il processo di lavorazione; con la proposta progettuale l'azienda intende incrementare la propria capacità di trasformazione del latte (da circa 17.160.000 litri di latte all'anno a circa 20.000.000 litri di latte all'anno); la modifica, pertanto, interessa esclusivamente lo scarico S1 di acque reflue industriali, in quanto i reflui derivanti dalle attività di lavaggio dei nuovi impianti verranno anch'essi convogliati all'interno dell'impianto di depurazione a fanghi attivi attualmente esistente (nel quale confluiscono già i reflui derivanti dagli impianti produttivi esistenti e quelli dei servizi igienici a servizio del caseificio); per tale scarico tuttavia non varierà né l'impianto di trattamento, né il punto di recapito che sarà lo stesso di quello precedentemente autorizzato;
- per lo scarico S2 la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche;
- pertanto, a seguito della suddetta modifica non sostanziale relativa allo scarico S1 di acque reflue industriali, dall'insediamento originano n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1** di acque reflue industriali, costituito dall'unione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento (preventivamente trattate mediante fossa biologica) con acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione del latte (aventi un carico organico di circa 200 kg BOD5/giorno – pari a circa 3333 A.E. secondo definizione di cui all'art. 74 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 152/2006), depurate mediante un impianto biologico a fanghi attivi (tecnologia MBR aerobico con ossigenazione), avente potenzialità di progetto pari a circa 4800 A.E.;
 - **scarico S2** di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalle cucine della palazzina attigua allo stabilimento utilizzata come spaccio e unità abitative per custode e dipendenti, trattate mediante un impianto (avente potenzialità pari a 8 A.E.) costituito da n° 2 fosse Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico;
- entrambi gli scarichi sopra descritti recapitano, a breve distanza l'uno dall'altro, nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico S1 è dotato di pozzetto di prelievo fiscale, ubicato immediatamente a valle dell'impianto biologico a fanghi attivi come individuato nella "Planimetria Generale scarichi – Tavola Unica del 08/11/2021" allegata alla documentazione a completamento (acquisita agli atti in data 15/11/2021 con prot. n° 175659);

- dall'insediamento si genera altresì uno scarico di acque meteoriche di copertura e di dilavamento dell'area cortilizia scoperta, anch'esso recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio" (o Fosso della Giarosa), non soggetto ad autorizzazione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo, sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'aggiornamento dell'AUA di seguito indicati:

- nota prot. n. CBP 14379 del 15/12/2025, assunta al prot. ARPAE n. 222428 in pari data, con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per la modifica non sostanziale di cui trattasi relativamente allo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio", (o Fosso della Giarosa);
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 231939 del 30/12/2025, in cui viene espresso parere favorevole per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Caseificio", (o Fosso della Giarosa);

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesta dalla ditta "CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" (C.F. 00110820339), per l'attività "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Colombarola;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 928 del 24/02/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 3/21 del 07/03/2022, acclarato al prot. n. 2534 del 07/03/2022, alla ditta "CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" (C.F. 00110820339), per l'attività di "produzione dei derivati del latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Loc. Colombarola (che è anche sede legale) **come segue:**

- **inserendo, al punto 4. del dispositivo**, relativo allo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti **prescrizioni:**

“l) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;

m) il manufatto di immissione della fognatura privata non dovrà ridurre la sede del canale consortile e dovrà consentire il regolare deflusso delle acque senza creare intoppi che possano

pregiudicare il buon funzionamento dello stesso canale;

n) in corrispondenza del manufatto di immissione della fognatura privata nel canale consortile al fine di non causare erosione del fondo e della sponda del canale, dovrà essere opportunamente rivestito in cls (o con pietrame intasato in cls);”

2. DI DARE ATTO CHE:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla n. DET-AMB 928 del 24/02/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 3/21 del 07/03/2022, acclarato al prot. n. 2534 del 07/03/2022, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone, con provvedimento conclusivo n. 3/21 del 07/03/2022, acclarato al prot. n. 2534 del 07/03/2022;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.